

# *Circolari per il professionista*

## **IV direttiva antiriciclaggio Principali novità**

## 1 PREMESSA

Il 20.5.2015 il Parlamento europeo ha approvato in via definitiva la IV direttiva antiriciclaggio (pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale UE* il 5.6.2015), in tema di prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo. La direttiva 2015/849 abroga le direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE con effetto dal 26.6.2017, data entro la quale dovrà essere recepita dagli Stati membri. Di seguito vengono evidenziate le principali novità introdotte dal documento.

## 2 ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA

La nuova direttiva è volta a rafforzare le misure di “*due diligence*” nel rapporto con la clientela e ad aumentare la chiarezza e l'accessibilità delle informazioni sul titolare effettivo ed introduce ulteriori precauzioni da adottare nei rapporti con persone politicamente esposte (non solo straniere, come avviene attualmente).

### ***Identificazione del cliente e del titolare effettivo***

La direttiva prevede che gli Stati membri richiedano ai destinatari della normativa di effettuare la verifica dell'identità del cliente e del titolare effettivo prima che si instauri il rapporto o che sia eseguita l'operazione. In deroga a tale previsione, la suddetta verifica potrà essere effettuata anche nel corso del rapporto, ove ciò sia necessario per non compromettere la normale conduzione dell'attività e se vi è un basso rischio di riciclaggio/finanziamento del terrorismo. In tali situazioni, comunque, le procedure di verifica dovranno essere portate a termine quanto prima possibile rispetto al contatto iniziale con il cliente.

### ***Persone politicamente esposte***

Con riferimento alle operazioni o ai rapporti d'affari con persone politicamente esposte (c.d. “PEP”), i soggetti obbligati sono tenuti a rispettare i seguenti adempimenti:

- disporre di adeguati sistemi di gestione del rischio per determinare se il cliente o il suo titolare effettivo sia una persona politicamente esposta;
- ottenere l'autorizzazione dell'alta dirigenza prima di instaurare o proseguire un rapporto d'affari con tali persone;
- adottare misure adeguate per stabilire l'origine del patrimonio e dei fondi impiegati nei rapporti d'affari o nelle operazioni con tali persone;
- esercitare un costante controllo rafforzato su tali rapporti d'affari.

Inoltre, una volta che una persona politicamente esposta non ricopra più importanti cariche pubbliche in uno Stato membro, in un Paese terzo o in un'organizzazione internazionale, i soggetti obbligati saranno tenuti per almeno 12 mesi ad applicare adeguate misure in funzione del rischio fino al momento in cui ritengono che tale rischio specifico delle persone esposte cessi.

## 3 TITOLARE EFFETTIVO

Nell'ambito della c.d. “adeguata verifica della clientela” particolare rilievo presenta l'identificazione e la verifica dell'identità del titolare effettivo ovvero della persona (o delle persone) fisica che, in ultima istanza, possiede o controlla tale entità, ossia ne risulta beneficiaria secondo i criteri di cui all'art. 2 dell'Allegato tecnico al DLgs. 231/2007.

### ***Presunzione di titolarità effettiva diretta***

Rispetto a quest'ultimo si evidenzia come, da un lato, trovi conferma la presunzione di titolarità effettiva “diretta” in presenza della detenzione da parte di una persona fisica, di una partecipazione pari al 25% più una quota o altra partecipazione superiore al 25% del capitale; dall'altro, si stabilisce che una percentuale del 25% più una quota o altra partecipazione superiore al 25% del capitale di un cliente, detenuta da una società, controllata da una o più persone fisiche, ovvero da

più società, controllate dalla stessa persona fisica, costituisce indicazione di proprietà "indiretta" (è fatto salvo, inoltre, il diritto degli Stati membri di prevedere che una percentuale inferiore possa costituire indicazione di proprietà o di controllo).

Rispetto all'attuale formula di chiusura – secondo la quale per titolare effettivo si intende la persona fisica o le persone fisiche che esercitano in altro modo il controllo sulla direzione di un'entità giuridica – si evidenzia come la nuova direttiva stabilisca che il controllo attraverso altri mezzi possa essere determinato, tra l'altro, in base ai criteri di cui all'art. 22 paragrafi 1 - 5 della direttiva 2013/34/UE.

Si precisa, inoltre, che se, dopo aver esperito tutti i mezzi possibili, e purché non vi siano motivi di sospetto, non è individuata alcuna persona, o, in caso di dubbio circa il fatto che la persona o le persone individuate sia o siano i titolari effettivi, sarà tale la persona fisica o le persone fisiche che occupano una posizione dirigenziale di alto livello.

#### **Titolari effettivi di fondazioni e trust**

Quanto alle altre entità giuridiche, quali fondazioni e *trust* che amministrano e distribuiscono fondi, l'attuale allegato individua i seguenti titolari effettivi: se i futuri beneficiari sono già stati determinati, la persona fisica o le persone fisiche beneficiarie del 25% o più del patrimonio di un'entità giuridica; se le persone che beneficiano dell'entità giuridica non sono ancora state determinate, la categoria di persone nel cui interesse principale è istituita o agisce l'entità giuridica; la persona fisica o le persone fisiche che esercitano un controllo sul 25% o più del patrimonio di un'entità giuridica.

Nella nuova direttiva, invece, si stabilisce che in caso di *trust* la nozione di titolare effettivo comprende "almeno": il costituente, il o i "*trustee*", il guardiano (se esiste), i beneficiari (ovvero, se le persone che beneficiano dell'istituto giuridico o dell'entità giuridica non sono ancora state determinate, la categoria di persone nel cui interesse principale è istituito o agisce l'istituto giuridico o il soggetto giuridico) e qualunque altra persona fisica che eserciti in ultima istanza il controllo sul *trust* attraverso la proprietà diretta o indiretta o attraverso altri mezzi. In caso di fondazioni ed istituti giuridici analoghi ai *trust*, poi, per titolare effettivo si intende almeno la persona o le persone fisiche che detengono posizioni equivalenti o analoghe a quelle indicate per i *trust* (cfr. l'art. 3 della nuova direttiva).

#### **Registro centrale**

Nell'art. 30 della nuova direttiva si richiede agli Stati membri di provvedere affinché società ed altre entità giuridiche siano tenute ad ottenere (e conservare) informazioni adeguate, accurate e attuali sulla loro titolarità effettiva, compresi i dettagli degli interessi beneficiari detenuti. Tali informazioni dovranno essere custodite in un registro centrale (per esempio, un Registro di commercio, un Registro delle imprese o un Registro pubblico), assicurandone, anche in tale contesto, adeguatezza, accuratezza ed attualità.

Esse, inoltre, dovranno essere "accessibili in ogni caso": alle autorità competenti e alle *financial intelligence unit* (FIU), senza alcuna restrizione, ai soggetti obbligati all'adeguata verifica della clientela e a qualunque persona o organizzazione che possa dimostrare un legittimo interesse. Anche tale accesso, tuttavia, potrebbe rivelarsi insufficiente per il rispetto dell'obbligo di adeguata verifica, dovendosi comunque assicurare un approccio basato sul rischio.

In tale registro, infine, dovrebbero confluire anche le informazioni relative alla titolarità effettiva del *trust* quando genera obblighi fiscali; fermo l'obbligo del *trustee* di fornire le informazioni stesse ai soggetti obbligati in uno con il proprio stato (cfr. l'art. 31 della nuova direttiva).

Viene peraltro precisato che i soggetti obbligati, per rispettare gli obblighi di adeguata verifica della clientela non dovranno basarsi esclusivamente su tale registro ma dovranno comunque utilizzare un approccio basato sul rischio.

## **4 REATI FISCALI**

La direttiva, in linea con le raccomandazioni del GAFI, inoltre, mette in chiaro l'inclusione dei reati tributari quali reati presupposto per la configurabilità del riciclaggio. In particolare si tratta di illeciti

connessi alle imposte dirette e indirette punibili con una pena privativa della libertà di durata massima superiore a un anno (o di durata minima superiore a sei mesi, per gli Stati il cui ordinamento prevede una soglia minima). A seguito di detto inserimento verrebbero ricompresi tutti i reati "gravi" di cui al DLgs. 74/2000.

## **5 SANZIONI**

In materia di sanzioni, l'art. 58 del documento prevede l'irrogazione di sanzioni "effettive, proporzionate e dissuasive" da parte degli Stati membri. Nei casi di violazioni gravi, reiterate e sistematiche, o che presentano una combinazione di tali caratteristiche, commesse dai soggetti obbligati, le sanzioni e le misure amministrative applicabili devono comprendere almeno quanto segue (ai sensi dell'art. 59 co. 2):

- una dichiarazione pubblica che individui il reo e la natura della violazione;
- un ordine di porre termine al comportamento in questione e di astenersi dal ripeterlo;
- ove un soggetto obbligato sia subordinato ad autorizzazione, la revoca o sospensione della stessa;
- un'interdizione temporanea dall'esercizio di funzioni dirigenziali per le persone con compiti dirigenziali in un soggetto obbligato ritenute responsabili della violazione, o per qualsiasi altra persona fisica ritenuta responsabile della violazione;
- sanzioni amministrative pecuniarie massime pari almeno al doppio dell'ammontare del beneficio derivato dalla violazione, quando tale importo può essere determinato, o pari almeno a 1.000.000 di euro. Per gli enti creditizi e per gli istituti finanziari, gli Stati membri dovranno provvedere che si possano applicare sanzioni pecuniarie massime pari ad almeno 5.000.000 di euro o al 10% del fatturato complessivo annuo.